



ESISTENTE DA REGISTRAZIONE  
 AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986  
 N. 121 TAB. ALL. B - N. 2  
 MATERIA DISCIPLINARE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

18260/04

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONI UNITE CIVILI

*Disciplinare  
 avvocati*

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Mario DELLI PRISCOLI-Primo Presidente f.f.-

R.G.N. 1298/04

Dott. Alfredo MENSITIERI - Rel. Consigliere -

Cron. 29124

Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -

Rep.

Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -

Ud. 08/07/04

Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -

Dott. Michele VARRONE - Consigliere -

Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -

Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -

Dott. Raffaele FOGLIA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da:

TASCHIN DANILLO, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA UFFICI DEL VICARIO 35, presso lo studio

dell'avvocato PIERO LONGO, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in calce al ricorso;

**- ricorrente -**

**contro**

2004 CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA,

648 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, PROCURATORE GENERALE



PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la decisione n. 387/03 del Consiglio nazionale forense, depositata il 04/12/03;


udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/04 dal Consigliere Dott. Alfredo

MENSITIERI;

udito l'Avvocato Piero LONGO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per

l'accoglimento del primo motivo, assorbiti i successivi.





## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decisione del 15 dicembre 1999, depositata il 29 gennaio 2000, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova assolveva l'avvocato Danillo Taschin dall'addebito disciplinare conseguente ai fatti di favoreggiamento personale aggravato per i quali era stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile dal Tribunale di Venezia alla pena di mesi otto di reclusione, sul rilievo che i fatti addebitati non potevano ritenersi provati.

Su gravame del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Venezia il C.N.F., con decisione del 29 maggio 2003, depositata il successivo 4 dicembre, ritenuto che l'organo disciplinare non potesse disattendere l'accertamento al quale era pervenuto il giudice penale e valutata la rilevanza disciplinare del comportamento posto in essere dall'incolpato anche alla luce della rivelazione a terzi del contenuto degli interrogatori ai quali aveva assistito, irrogava al Taschin la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per la durata di un anno.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione alle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, con contestuale istanza di sospensione

*efus*



dell'esecuzione della gravata pronunzia, l'avv.to Danillo Taschin, sulla base di tre motivi.

Non hanno svolto alcuna attività in questa sede gli intimati.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denunzia violazione dell'art. 50 secondo comma del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 per essere stato il ricorso avverso il C.O.A. di Padova proposto dall'Avvocato Generale presso la Procura Generale di Venezia e non dal Procuratore generale presso lo stesso ufficio.

Assume il ricorrente che l'Avvocato generale, ai sensi dell'art. 70 del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, esercita le funzioni del Procuratore Generale soltanto presso le sezioni staccate della Corte d'appello mentre nella sede di Corte d'appello non godrebbe di una autonoma legittimazione all'esercizio di funzioni al di fuori di una espressa delega del capo dell'Ufficio, delega, nel caso di specie, inesistente.

La censura non ha pregio.

Il ricorso avverso la decisione del C.O.A. di Padova è stato ritualmente proposto, ai sensi dell'art. 50 secondo comma L. n. 1578/33, dall'Ufficio del pubblico ministero presso la Corte d'appello di Venezia.



Ed anche se sul punto il C.N.F. non si è espressamente pronunciato, implicitamente riconoscendo la legittimità del gravame, se l'atto d'impugnazione è stato sottoscritto dall'Avvocato Generale e non dal Procuratore Generale presso quella Corte è evidente altresì il rispetto del disposto di cui al terzo comma dell'art. 70 del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, secondo cui i Procuratori Generali presso le Corti d'appello esercitano le loro funzioni, oltre che personalmente, anche per mezzo dei dipendenti magistrati addetti all'ufficio (nel caso di specie per mezzo dell'Avvocato generale).

Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 653 cpp.

Osserva il ricorrente che il C.N.F. aveva applicato l'art. 653 comma 1 bis cp, introdotto con la legge n. 97/2001 entrata in vigore il 6 aprile dello stesso anno, inapplicabile "ratione temporis" alla fattispecie in esame essendosi il giudizio disciplinare concluso con l'assoluzione dell'incolpato da parte del C.O.A. di Padova in data 15 dicembre 1999, epoca in cui era vigente lo stesso art. 653 vecchio testo, che prevedeva l'assoluta autonomia del procedimento disciplinare a fronte di una sentenza penale di condanna.



La doglianza non può essere accolta.

Per espresso disposto dell'art. 10 della legge n. 97/2001 ,che ha aggiunto all'art. 653 cpp il comma 1 bis secondo il quale "la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto,della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso" ,le disposizioni in essa contenute \_\_\_\_\_ "si \_\_\_\_\_ applicano ai.....procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa" (fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,avvenuta il 5 aprile 2001).

Ne consegue che,contrariamente all'assunto del ricorrente,le innovazioni dettate dall'art. 1 della citata legge n. 97/2001 sono,per la espressa previsione del richiamato art. 10,applicabili anche al giudizio disciplinare "de quo" , in corso alla data di entrata in vigore della legge (v. sul punto Cass. n. 10393/2001, in motivazione,nonchè Cass. n. 16012/2003).

Con il terzo motivo si denuncia,infine,ccesso di potere, fondandosi la gravata decisione sull'errore



di fatto della sussistenza, in ordine al reato di favoreggiamento, dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 cp, espressamente esclusa già dal giudice penale di primo grado, come evidenziato alla pag. 704 della sentenza del Tribunale di Padova del 19 dicembre 1996.

Anche tale ultima doglianza non si sottrae alla sorte delle precedenti.

Ed invero non può certo dirsi che l'impugnata decisione si incentri, ai fini della valutazione della rilevanza disciplinare del comportamento posto in essere dall'incolpato, quale accertato dal giudice penale, sull'erronea considerazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 CP, esclusa invece da quel giudice, sì da dar luogo al dedotto vizio di eccesso di potere, sia pur entro i limiti denunziabili al giudice di legittimità, sotto il profilo del palese sviamento di potere ossia dell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito (v. S.U. n. 634/93, n. 148/99).

Infatti tale valutazione è stata fondata dal C.N.F. sul rilievo, ai fini disciplinari, sia dell'assunzione dell'incarico defensionale "allo scopo e con il preciso accordo di poter commettere successivamente il favoreggiamento" sia della

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, positioned to the right of the main text.



rivelazione a terzi dell'esito degli interrogatori, il tutto dimostrativo del particolare discredito che da tale condotta era derivata alla professione forense.

Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto, senza che si dia luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, data la mancata costituzione delle altre parti.

*[Handwritten signature]*

Non occorre neppur provvedere in ordine all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della qui gravata decisione poichè su di essa si sono già pronunciate, respingendola, queste Sezioni Unite con ordinanza del 29 aprile 2004.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, rigetta il ricorso.

Roma, 8 luglio 2004.

*Alfredo Meritien est. - Mauro Alli Buscchi*

**ESENTE DA REGISTRAZIONE  
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986  
N. 131 TAB. ALL. B - N. 2  
MATERIA DISCIPLINARE**

**IL CANCELLIERE C1**  
Giovanni Ciambolista

Depositata in Cancelleria

**10 SET. 2004**



Giovanni Ciambolista